## SENATO DELLA REPUBBLICA

- X LEGISLATURA ----

N. 1669-A

# RELAZIONE DELLA 6° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE CINQUE)

Comunicata alla Presidenza il 2 maggio 1989

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petro-liferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1989** 

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge di cui si propone la conversione è ormai il quinto provvedimento, purtroppo, che reca il riassetto parziale dell'IVA, non essendo stato possibile convertire i precedenti quattro decretilegge, dei quali peraltro con il comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge se ne fanno salvi gli effetti. Con questi decreti il Governo, a partire dal 30 luglio 1988, ha aumentato l'aliquota ordinaria dell'IVA dal 18 al 19 per cento.

Il primo decreto-legge (30 luglio 1988, n. 303) aveva due finalità, che sostanzialmente restano valide anche oggi: realizzare una maggiore pressione sul lato della imposizione indiretta, per riequilibrare il prelievo fiscale troppo sbilanciato sulle imposte dirette, e introdurre un adeguamento - almeno iniziale o tendenziale - al regime IVA prevalente nella Comunità europea, o comunque verso il quale gli organi comunitari premono, e rispetto al quale il nostro regime è tuttora assai anomalo. L'aliquota ordinaria è stata quindi impostata sul 19 per cento, cioè calibrandola in modo da dare spazio ad altre due aliquote soltanto: la superiore e la inferiore, entrambe non troppo distanti dall'aliquota ordinaria. Il successivo passo, come è noto, è stato infatti quello del passaggio dell'aliquota più bassa dal 2 al 4 per cento.

Il maggior gettito (su base annua) era allora (con il primo decreto-legge) di 2.521 miliardi; la stima attuale, per il 1989, è di 2.300 miliardi, a causa di sfasamenti temporali nei versamenti IVA.

In aggiunta, il provvedimento originario recava maggiori introiti per aggiustamenti delle aliquote delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi. Tali variazioni di aliquote si sono ripetute nei successivi decreti, con risultati di gettito variabili, in connessione con le molte vicende che interferiscono sul regime fiscale dei prodotti petroliferi. Nel decreto in esame, il maggior gettito stimato per le variazioni di aliquote introdotte riguar-

do ai prodotti petroliferi è di 430 miliardi. In totale quindi il provvedimento reca una maggiore entrata di 2.730 miliardi. Il provvedimento ripete, inoltre, le modifiche all'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, e la proroga fino al 31 dicembre 1992 delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge n. 47 del 1987 (recante agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle avversità atmosferiche dell'estate 1987).

\* \* \*

In sede di esame presso la 6ª Commissione è stata nuovamente avanzata la proposta di diminuzione dell'aliquota IVA sulle calzature dalla misura ordinaria al 9 per cento, proposta esaminata per la prima volta in Commissione nell'ottobre scorso in relazione a un emendamento presentato dai senatori comunisti. Anche in questa occasione, all'emendamento presentato da senatori socialisti (i senatori Mancia e Pizzol), si è aggiunto un emendamento di identico tenore presentato dai senatori comunisti. In tali proposte la copertura finanziaria per il minor gettito nel settore IVA-calzature viene individuata in un aumento dell'imposizione sugli alcolici.

Il relatore, nell'esame in Commissione, ha espresso l'auspicio che si renda possibile individuare una copertura finanziaria più consistente, tale da consentire la riduzione dell'IVA al 9 per cento sulle calzature. Ad ogni modo, la dimensione di quella copertura essendo del tutto inadeguata rispetto al minor gettito da coprire, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario su tali emendamenti.

D'altra parte, nell'esame in 6ª Commissione sono state sollevate, nell'ambito della maggioranza, argomentazioni tendenti a sottolineare la necessità di guardare unitariamente al complesso dell'imposizione IVA, dato che vi sono attualmente squilibri ed esigenze da

fronteggiare, non minori rispetto al problema dell'imposizione IVA sulle calzature. È stato ricordato, a tale proposito, il problema della imposizione IVA sui salumi, che presenta uno scompenso rispetto a prodotti sostanzialmente sostitutivi (i formaggi) soggetti all'aliquota inferiore e in gran parte importati. La Commissione, comunque, non ha accolto i due emendamenti in questione.

Sono stati invece accolti dalla Commissione emendamenti recanti una previsione di aliquota IVA del 4 per cento per le importazioni di organismi utili per la lotta biologica in agricoltura (prodotti che sono ancora in fase di avvio sul mercato); una disposizione interpretativa ai fini del regime IVA applicabile ai gas di petrolio liquefatti commercializzati in bombole; una ulteriore proroga del termine per alcuni obblighi tributari ai quali sono soggetti

gli enti locali, trattandosi di venire incontro alle esigenze di queste amministrazioni, per le quali i nuovi obblighi tributari richiedono un notevole lavoro amministrativo e non facili adempimenti. Le modifiche in questione non presentavano seri problemi di copertura finanziaria.

Su mandato della Commissione finanze e tesoro raccomando pertanto all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114, nonchè dei tre emendamenti accolti dalla Commissione stessa, esprimendo l'auspicio che si rendà così possibile la conversione in legge delle disposizioni introdotte dal Governo nel luglio 1988 attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza.

DE CINQUE, relatore

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Guzzetti)

12 aprile 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'opposizione del Gruppo comunista.

## PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Azzarà)

6 aprile 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime a maggioranza parere favorevole.

#### su emendamenti

(Estensore: Abis)

18 aprile 1989

La Commissione, esaminati i due emendamenti in materia di IVA nel settore calzaturiero, per quanto di propria competenza, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Dicastero delle finanze secondo le quali l'abbassamento dell'aliquota comporterebbe una minore entrata pari a 500 miliardi circa, mentre l'incremento dell'aliquota offerta come copertura comporterebbe una maggiore entrata pari a 60 miliardi circa, con una evidente differenza tra i due importi, esprime parere contrario su tali due emendamenti, per difetto di copertura, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento.

(Estensore: CORTESE)

27 aprile 1989

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, dichiara di non avere nulla da osservare su di essi, ad eccezione dell'emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo 3, in tema di IVA per le prestazioni di ricovero rese da cliniche e case di cura non convenzionate, per il quale il parere è di segno contrario, per difetto di copertura, in quanto la portata della disposizione proposta è tale da diminuire l'effetto complessivo di maggiore entrata di cui al decreto, già acquisito nel bilancio a legislazione vigente 1989.

#### EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

#### Art. 1.

Aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo: «L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni degli organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura, è determinata nel 4 per cento».

## Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi».

## Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. 1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto».

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, 28 novembre 1988, n. 512, e 27 gennaio 1989, n. 21.

Decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1989

Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre. 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1989:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

## EMANA

## il seguente decreto:

#### Articolo 1.

- 1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.
- 2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:
  - a) sigarette 56,28 per cento;
  - b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
  - c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;

- d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
- e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
- f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

#### Articolo 2.

- 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:
- *a*) oli da gas, da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;
- b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi;
- c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi;
- *d*) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi:
- 2. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

## Articolo 3.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

## Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficile degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1989.

### **COSSIGA**

DE MITA - COLOMBO - FANFANI